

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO

(AUPA)

VOLUME LXI
(2018)

Estratto



G. Giappichelli Editore

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO

(AUPA)

VOLUME LXI
(2018)



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2018 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-1838-6

ISSN 1972-8441

La pubblicazione dei contributi proposti a questa Rivista è subordinata – secondo il procedimento di *peer review* – alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano i contributi con il sistema del *double-blind*. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG, RISG, AUPA, BIDR, SDHI, IURA, Index, Roma e America, IAH, Quaderni lupiensi, Diritto@storia, TSDP), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

I contributi, muniti di *abstract* in lingua inglese e parole chiave, vanno inviati al Direttore Responsabile via e-mail all'indirizzo: direttoreaupa@unipa.it.

Composizione: La Fotocomposizione - Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

DIRETTORE RESPONSABILE
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Jan H.A. Lokin	Groningen
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzarella	Palermo
Antonino Metro	Messina
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Bernardo Santalucia	Firenze
Raimondo Santoro	Palermo
Emanuele Stolfi	Siena
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Giacomo D'Angelo, Monica De Simone
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: direttoreaupa@unipa.it

La lettera del Ministero della Pubblica Istruzione che approvò il regolamento del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo porta la data del 10 marzo 1906; il discorso inaugurale del preside prof. Alfredo Rocco – rivolto ai «carissimi giovani», studenti e studiosi della Facoltà di Giurisprudenza – fu tenuto nel marzo 1909. A norma di regolamento il Seminario era articolato in quattro sezioni (discipline storico-giuridiche, diritto pubblico, diritto privato, scienze sociali), e aveva il «fine di promuovere ricerche per parte degli studenti e laureati ... che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella conoscenza dei metodi di ricerca e dell'uso delle fonti». Nel corso degli anni il Seminario andò perdendo talune delle funzioni indicate nel regolamento, fu sempre più istituto di ricerca scientifica e meno palestra di addestramento professionale dei giovani, e in punto di fatto si andò specializzando (certo per impulso di Salvatore Riccobono, divenutone presto direttore) quale centro di studi storico-giuridici. Divenne poi (dai tempi almeno della seconda guerra mondiale), in buona sostanza, Istituto di Diritto Romano.

Qualche anno dopo la sua istituzione, nel 1912, il Seminario Giuridico esprime una rivista propria: gli 'Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo'. A fondarla – e dirigerla fin quando insegnò a Palermo (1932) – fu in realtà Salvatore Riccobono. In piena aderenza agli scopi e alla struttura del Seminario la rivista ospitò per anni scritti di studiosi di tutte le discipline insegnate nella Facoltà giuridica palermitana.

È naturale però che, col passare degli anni, sui contenuti degli 'Annali' si riflettessero in qualche modo le vicende dell'istituzione di cui erano espressione; sicché divennero, definitivamente intorno agli anni '60, una rivista storico giuridica, in maggior misura di diritto romano.

INDICE DEL VOLUME

G. FALCONE, <i>Litteras reddere</i>	1
---	---

ARTICOLI

R. CARDILLI, Sul problema della nascita delle obbligazioni onorarie	9
P. CERAMI, <i>Imperator legitime declaratus, Augustus nuncupatur more sollemni</i> (Amm. Marc., <i>Res gestae</i> 30.10.5)	35
A. CUSMÀ PICCIONE, Due <i>obiter dicta</i> giustinianeî su ‘αἰρετικός’ e ‘αἴρεσις’ in C. 1.5.12.4 e 1.5.18.4	77
P. FERRETTI, Le forme costrittive della libertà matrimoniale tra <i>mos</i> e <i>ius</i>	97
R. LAMBERTINI, Se, per le costituzioni anteriori al 438, i <i>tres veteres codices</i> siano stati l’unica fonte del Codice giustiniano	123
O. LICANDRO, Doppio domicilio e doppia cittadinanza. Strumenti di governo ed egemonia politica tra ‘ <i>leges</i> ’ e ‘ <i>prudentes</i> ’ nell’età repubblicana	145
J.H.A. LOKIN, Was ist geschehen mit dem Digestentitel <i>de ritu nuptiarum</i> im Text der Basiliken?	197
V. MAROTTA, Una nota su D. 49.14.32 (Marcian. 14 <i>inst.</i>) e sulla condizione giuridica degli <i>obsides</i>	213
L. PEPPE, Nota su Ioh. Malalas, <i>Chron.</i> 18.47 (e D. 1.1.1.1)	239
M. RAVIZZA, Il <i>senatusconsultum ultimum</i> : un provvedimento senatorio tra op- portunità politica e legittimità costituzionale	259
F. TERRANOVA, Due brani a confronto in tema di <i>testamenti factio (cum testi- bus)</i> : D. 28.1.20.2 (Ulp. 1 <i>ad Sab.</i>) e I. 2.10.9	287

NOTE

P. CERAMI, Note storico-giuridiche in tema di ‘giudici e legge’ (a proposito di una recente monografia di Giuseppe Valditara)	317
J.-P. CORIAT, Communication et écriture publique du droit impérial romain sous le Principat: essai de mise au point	329
F. LUCREZI, Le dodici tracce del collazionatore	341

VARIE

G. FALCONE, Due riferimenti di Ammiano Marcellino all’imperatore Giuliano	357
---	-----

GIUSEPPE FALCONE
(Università di Palermo)

Due riferimenti di Ammiano Marcellino
all'imperatore Giuliano

DUE RIFERIMENTI DI AMMIANO MARCELLINO ALL'IMPERATORE GIULIANO*

Quando il carissimo Andrea Lovato mi ha rivolto l'invito a partecipare, qui a Bari, a questa giornata di festeggiamento per Gianni de Bonfils, ho subito pensato che egli mi stava offrendo l'occasione – e anche per questo gli sono grato – di adempiere ad un *officium*: cosa di cui, come insegnava Cicerone, nulla è più *necessarium*. Si tratta, precisamente, di un '*debitum officii*' contratto *familiaritatis et benevolentiae causa*. Il fatto è che, per una curiosa coincidenza, il mio intero percorso accademico ha costantemente goduto della benevola accoglienza di studiosi di questa Università. Proprio Gianni De Bonfils fece parte, insieme con Bernardo Albanese e con Diego Manfredini, della Commissione giudicatrice per il concorso di ricercatore; quindi, Mario Bretonne (al quale permettetemi di rivolgere un deferente pensiero precipuo) fu Presidente di Commissione al concorso per professore associato, svoltosi a Bari – ultimo concorso nazionale – nel 1998; e infine, nel 2000, Renato Quadrato fu membro interno della Commissione del concorso per professore ordinario, bandito dall'Università di Bari.

Di quel concorso di ricercatore svoltosi a Palermo nel 1991 ricordo con precisione che durante lo svolgimento della prima prova – si trattava di un tema sulle compilazioni post-classiche nella recente storiografia – mi è occorso di sentire che Diego Manfredini e Gianni De Bonfils conversavano sul carattere per quei tempi pionieristico delle ricerche di quest'ultimo: il *Comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, del 1981, e il più recente lavoro su *Ammiano Marcellino e l'imperatore*, del 1986. E invero, da un lato, è già stato detto, il nostro studioso è stato tra i protagonisti dell'exploit storiografico del Tardoantico, dall'altro lato, nello specifico panorama romanistico non era consueta l'iniziativa di setacciare e compulsare un'opera letteraria per trarne una ricostruzione apposita sui profili giuridico-costituzionali e amministrativi di un preciso segmento del Basso impero.

Ora, per l'occasione odierna ho ripreso in mano il libro su Ammiano e, scorrendolo rapidamente, mi sono caduti gli occhi, nel capitolo "*Il principe, la giustizia, il diritto*", sul riferimento a due fonti riguardanti l'attività normativa dell'imperatore Giuliano, che ricordo di avere già a suo tempo apprezzato proprio grazie al richiamo fatto in quelle pagine. Queste due fonti mi hanno fornito lo spunto per una brevissima riflessione, che vorrei offrire a mo' di omaggio scientifico, assai circoscritto ed estemporaneo ma sentito, a Gianni De Bonfils.

Si tratta, propriamente, di due accenni: ad un intervento di natura fondativa e ad un intervento di natura correttiva.

* Il testo riproduce, anche nel taglio narrativo, le parole pronunziate nel breve *Intervento alla Giornata di Studi tardoantichi per Giovanni de Bonfils*, svoltasi all'Università di Bari il 15 maggio 2018. Di aggiunto vi è solo il cenno bibliografico in nota 1.

Nel primo caso, Ammiano afferma che Giuliano ‘*iura condidit*’, vale a dire introdusse disposti giuridici, “che ordinavano o proibivano alcunché con una formulazione precisa e netta” (*absolute quaedam iubentia fieri vel arcentia*: 25.4.20). Un controllo degli impieghi di ‘*absolutus*’ nelle *Storie* di Ammiano mi ha portato, appunto, ad accertare che il senso è quello di una formulazione, o un contenuto, di chiara ed univoca evidenza. Notevole, in particolare, è l’accenno a *decreta* dello stesso Giuliano indicati come ‘*plana et absoluta*’ (22.5.2); come pure, la qualifica ‘*absolutum et uniusmodi*’, “preciso ed inequivoco”, in relazione ad un *responsum* dell’imperatore Valente al re dei Persiani (30.2.4; peraltro, in contrapposizione ad una precedente epistola ‘*tumida*’, gonfia, ridondante).

D’altra parte – è il secondo riferimento di Ammiano al quale alludevo –, Giuliano, non solo ha curato una siffatta formulazione, netta e puntuale, delle proprie statuizioni, ma ha anche sentito il bisogno di intervenire in tal senso rispetto ad alcune disposizioni di suoi predecessori. Segnatamente, Giuliano è intervenuto a *corrigere in melius* alcuni disposti giuridici di precedenti imperatori, in modo che tali disposti indicassero con netta evidenza (*liquide*) i propri contenuti precettivi o proibitori: ‘... *etiam iura quaedam correxit in melius, ambagibus circumcisis, indicantia liquide, quid iuberent fieri vel vetarent*’ (22.10.7). Il risultato della ‘liquida chiarezza’ è ottenuto tramite l’eliminazione delle *ambages* (*circumcidere ambages*). Questo termine non significa ‘contraddizioni’, come qua e là sostenuto, bensì indica ‘giri tortuosi’, ‘complessità’, ‘difficoltà’, derivanti dalla presenza di locuzioni e porzioni di testo superflue e poco perspicue. Ciò risulta, ancora una volta, da una verifica degli impieghi nelle stesse *Storie* di Ammiano, nelle quali, ad esempio, si parla di “lettere scritte *per ambages obliquas*” (29.1.35) e di un discorso svolto ‘*non flexiloquis et obscuris ambagibus*’ (18.5.6). Del resto, è questo il significato di ‘*ambages*’ anche nei testi normativi di V e VI secolo¹.

Ebbene, questi riferimenti di Ammiano a Giuliano rilevano sotto tre profili.

Intanto, Ammiano ripetutamente – in riferimento al *iura condere*, al *iura corrigere* e ai *decreta plana et absoluta* – indica un aspetto ben preciso della produzione legislativa di Giuliano: agli occhi di Ammiano, le costituzioni di questo imperatore dovevano effettivamente caratterizzarsi per un tenore diretto e puntuale (non credo che l’ammirazione dello storico per questo imperatore possa averlo indotto a fornire una dato non veritiero, che si sarebbe potuto agevolmente smentire): un tipo di formulazioni, cioè, che dovevano farsi apprezzare come diverse rispetto allo stile di precedenti *leges* imperiali. Potrebbe, allora, essere una pista da seguire da parte di chi volesse portare avanti una palingenesi delle costituzioni di questo imperatore (penso, tra i presenti, ad Emilio Germino) e valutarne gli aspetti formali.

In secondo luogo, questa attività di *correctio in melius* si pone in linea con il successivo operato dei compilatori teodosiani, disposto sia nel programma del 429, ove si parla di amputazione dei preamboli, considerati superflui rispetto alla sostanza del disposto giuridico, e di eliminazione della “inutile abbondanza di parole” (*praetermissis illis, quae sancientiae rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt*; ‘*inanem verborum copiam recusabit*’); sia nella *lex* del 435, ove si parla di eliminazione delle *praefationes* (CTh. 1.1.6 pr. ‘*circumcisis ex quaque constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus, solum ius relinquatur*’) e di modifiche al disposto giuridico già ridotto a *brevitas* (*brevitate constrictum*), affinché quest’ultimo possa brillare per chiarezza (*ut claritate luceat*): queste modifiche, secondo i *verba* di Teodosio, dovevano consistere nella eliminazione di parole superflue, nell’aggiunta di parole necessarie, nella trasformazione di parole ambigue e nell’emendazione di parole incongrue

¹ Rinvio ai testi che ho appositamente richiamati in G. FALCONE, *Teodosio II e la “condensiosa divalium constitutionum scientia”*, in *SCDR* 28, 2015, 359 nt. 51.

(CTh. 1.1.6.1: '*Quod ut brevitatem constrictum claritate luceat, adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et adiciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem, ...*'). Il risultato di questi articolati interventi è indicato da Teodosio come '*lumen brevitatis*'. Ebbene, anche la *correctio* di precedenti *iura* compiuta da Giuliano risponde ad un ideale di *brevitas* e chiarezza, di incisività e univoca intelligibilità dei dettati normativi. La notizia di Ammiano, mostra, allora, che il tipo di intervento sul tenore dei testi giuridici disposto da Teodosio era avvertito e atteso da tempo. Era, in effetti, uno dei due grandi problemi di contenuto delle fonti giuridiche del Tardoantico, pressante per gli utenti e gli operatori del diritto: e cioè, l'impiego, da parte delle cancellerie, di formulazioni normative complesse per lessico e articolazione e quindi di non agevole intelligibilità – l'altro grave problema essendo la presenza di assunti giuridici contraddittori, che riguardava, peraltro, anche l'antico materiale giurisprudenziale.

Il terzo e ultimo profilo è, in realtà, un interrogativo. L'operazione del *corrigeno in melius* consistette nell'emanazione, da parte di Giuliano, di *leges* pienamente autonome, che intervennero in modo più puntuale sulle materie in precedenza da altri disciplinate, oppure si trattò di un'attività di amputazione e sfrondamento direttamente compiuta sui preesistenti dettati legislativi per renderli più perspicui? Può, cioè, la notizia di Ammiano offrire qualche ulteriore spunto negli orizzonti di riflessione sul fenomeno della cd. massimazione delle costituzioni imperiali, in relazione a tempi, protagonisti e finalità della stessa?

Ecco, mi è occorso di riprendere da uno scaffale un libro e di trovarvi, già ad una lettura cursoria e disarticolata, un passaggio che ha sollecitato autonome verifiche testuali e che provoca spunti e interrogativi. Capita con i libri 'dialoganti', che comunicano e innescano ulteriori moti di ricerca. Di questa mia personale esperienza tenevo a dare testimonianza, festeggiando Gianni De Bonfils.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2018
nella Stampatre s.r.l. di Torino – via Bologna, 220